

**R.G.C.S.A.: 01/2015**  
**SENT. N.: 01/2015**

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Avv. Piergiorgio Della Porta Rodiani  
Avv. Benedetto Blasi  
Avv. Giovanni Mulè

*Presidente*  
*Vice Presidente - relatore*  
*Consigliere*

**SENTENZA**

**NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO**

**R.G.C.S.A. N. 01/15**

**PROMOSSO DA**

- Paleari Diego - Tess. n. 432579

- G.S. Rinascita Budrione

**AVVERSO LA SENTENZA**

- del Giudice Sportivo della Regione Lombardia (Avv. Dalmazio Bossi) emessa il 23 Ottobre 2015 a carico del Sig. Paleari Diego;

per violazione dell'art. 61, n.3, lettera e del Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Bocce (di seguito FIB) per aver contravvenuto al principio di lealtà e correttezza sportiva, per aver partecipato, in data 8 Settembre 2015, alla gara serale denominata 7° Trofeo MHS Group, organizzata dalla Bocciofila Sperone di Cusano Milanino, dichiarando in sede di iscrizione di appartenere alla categoria "A", anziché alla categoria "A1" quale risulta appartenere. Sentenza emessa a seguito di istanza promossa dal Sig. Luraghi Marco in data 14 Settembre 2015 (di seguito, l'"Istanza").

Con reclamo alla Corte Sportiva di Appello della FIB datato 30 ottobre 2015, gli appellanti deducevano, tra l'altro, la violazione degli artt. 19 e 21 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIB (di seguito "Regolamento"), sia da parte del Giudice di prime cure che da parte del Sig. Luraghi.

**MOTIVI**

Dall'esame della documentazione acquisita agli atti e, segnatamente, dell'Istanza e della sentenza impugnata, si rileva che l'evento contestato sarebbe avvenuto in data 8 Settembre 2015, mentre l'Istanza risulta presentata in data 14 Settembre 2015.

Ai sensi dell'art. 19, n. 1 del Regolamento di Giustizia della FIB, il termine per la presentazione dell'istanza al Giudice Sportivo è fissato in giorni tre dal compimento dell'evento.

Tale termine è espressamente dichiarato dal Regolamento come perentorio.

L'Istanza presentata oltre il suddetto termine, come nel caso in specie, è tardiva ed il relativo giudizio improcedibile.

Si osserva, inoltre, che l'istanza, in violazione dell'art. 19 del Regolamento, è stata indirizzata alla FIB Regione Lombardia e non al Giudice Sportivo Territoriale che pure ha emesso sentenza.


**P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello, rilevata l'improcedibilità dell'istanza promossa dal Sig. Luraghi Marco in data 14 Settembre 2015, in applicazione dell'art. 23 n. 8 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIB, annulla la sentenza Giudice Sportivo della Regione Lombardia (Avv. Dalmazio Bossi), emessa il 23 Ottobre 2015 a carico del Sig. Paleari Diego.

Roma, 13 Novembre 2015

**La Corte Sportiva di Appello**

Avv. Piergiorgio Della Porta Rodiani



Avv. Benedetto Blasi



Avv. Giovanni Mulè

